

ATTO N. 2176

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1295 del 15.9.2004)*

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20/08/96, n. 23 – Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/05/94, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 21.9.2004*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 24.9.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: MODIFICAZIONI L.R. N. 23/96. NORME ATTUAZIONE FONDO REG.LE PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DALLA FAUNA SELVATICA ED INSELVATICHITA E ATTIVITA' VENATORIA L.R. N. 14/94.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15/09/2004 n. 1295

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : LIVIANTONI CARLO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Attività produttive avente per oggetto: " Modificazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n.23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – e della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.";

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Modificazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n.23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – e della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore regionale Carlo Liviantoni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



È RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: "Modificazioni L.R. 20/8/96, n.23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria – e della L. R. 17/5/94, n.10



RELAZIONE

Nell'arco di tempo intercorso tra la emanazione della legge regionale 20 agosto 1996, n.23 ad oggi, le popolazioni delle specie di fauna selvatica responsabili degli eventi dannosi hanno subito notevoli variazioni di distribuzione e di densità; conseguentemente, sono mutate anche le tipologie e l'entità dei danni causati. Per aggiornare la legislazione regionale riguardante la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata a queste nuove situazioni ambientali, si rende necessario integrare i fondi destinati al risarcimento e riformulare alcune procedure e modalità di valutazione dell'ammissibilità all'indennizzo.

Disegno di legge: "Modificazioni L.R. 20/8/96, n.23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria – e della L. R. 17/5/94, n.14"



Art. 1.

(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n.23)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n.23, è sostituito dal seguente:

" 3. I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvaticata alla produzione zootecnica riguardano esclusivamente:

- a) bovini, equini, ovini, caprini al pascolo purché non abbandonati;
- b) ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare."

Art. 2.

(Integrazione articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n.23)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n.23, è aggiunto il seguente:

" 1 bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, purché documentabili e risultanti dai registri di stalla ove previsti."

Art. 3.

(Integrazione articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n.23)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n.23, è aggiunto il seguente:

" 4 bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria."

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14)



1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14, è sostituito dal seguente:


"1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230 e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agriturismo venatorie da destinare agli interventi seguenti:

- a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della delega da parte delle Province;
- b) il 19 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;
- c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

1 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione



ARRIVO

- 3 FEB. 2004

UFFICI TEMPORANEI


DIR. [] SEGRET. []

INDIVIDUALI []

IX	X
XI	XII
XIII	

Oggetto: D.D.L. "Modificazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n.23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – e della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 –Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."
Norma finanziaria.

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
 Direzione Risorse
 Prot. Uscita del 02/02/2004
 nr. 0013105
 Classifica: V.1




Al Servizio Programmazione
 Forestale e faunistico-venatoria
 Adriano Giusti
 SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto si rileva che la modifica proposta realizza l'invarianza dell'attuale onere complessivo attraverso la compensazione della maggiore spesa prevista con la riduzione di una precedente autorizzazione di spesa.

Si esprime parere favorevole in ordine alla formulazione della norma finanziaria nei termini in cui è di seguito riportata.

Art.
 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristiche venatorie da destinare agli interventi seguenti:
 - a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0



delega da parte delle Province;

b) il 19 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;

c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione.

2. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Cordiali saluti.


Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
 Segreteria Presidenza G. Regionale
 Prot. Uscita del 23/07/2004
 nr. 0116690
 Classifica: I.14




REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO		ARRIVO	
I	II		
III	IV		
V	VI		
VII	VIII		
UFFICI TEMPORANEI			I

26 LUG. 2004

DIRETT. SEGRET.
 POSIZ. INDIVIDUALI



Al Direttore alle
 attività produttive
 Dott. **Ciro Becchetti**


Sede

Oggetto: Disegno di legge regionale: "Modifica legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola della fauna selvatica ed inselvatichita e dell'attività venatoria - e della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14".

Con riferimento alla Sua, prot. n. 96189 del 17 giugno 2004, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 14 luglio 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, Dott. Adriano Giusti.

Cordiali saluti.

La Presidente
 Avv. **Marina Balsamo**



Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 «Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria»".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



TITOLO I
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
17 MAGGIO 1994, N. 14

Art. 1.
(Modifiche dell'art. 40)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituita dalla seguente:

“b) il diciannove per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'articolo 37;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 è sostituita dalla seguente:

“c) l'uno per cento per gli interventi diretti della Regione.”.

TITOLO II
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
20 AGOSTO 1996, N. 23

Art. 2.
(Modificazione dell'art. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è sostituito dal seguente:

“3. I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alla produzione zootecnica riguardano esclusivamente:

a) bovini, equini, ovini e caprini al pascolo, purché non abbandonati;

b) ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.”.

Art. 3.
(Integrazione dell'art. 5)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/1996 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione purché risultanti dai registri di stalla ove previsti, o comunque documentabili.”.

Art. 4.
(Integrazione dell'art. 7)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23/1996 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Sono ricompresi nel risarcimento, i costi documentati sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.”.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

21 SET. 2004

Perugia, il _____
**Per copia conforme
all'originale.**



IL DIRIGENTE